

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

ATTO DIRIGENZIALE



La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 02-10-2015

Il Responsabile

Sig. Giovanni Santoruvo

N. 267 del 02-10-2015

del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

Ufficio istruttore

Uff. Accreditamenti

Tipo materia

X Altro

Privacy

Privacy

Pubblicazione integrale

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

Servizio
Uff. Accreditamenti

Y PO FESR 2007-2013

X Altro

SI
X NO

X 5I

NO

Codice CIFRA: 151/DIR/2015/<u>8076</u>7

OGGETTO: Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE). Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. del Comune di Monteparano (TA), relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica con n. 14 posti letto, da ubicare in Via Buonarroti n. 1. Parere favorevole.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti:
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente a oggetto "Organizzaziane Servizi dell'Areo Palitiche per la pramaziane della salute delle persone e delle pari apportunità madifica e integraziane della Deliberaziane di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzaziane Servizi dell'Area Palitiche per la pramaziane della solute delle persane e delle pari appartunitò", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015 avente ad oggetto: "Art. 15 camma 2 del D.P.G.R. 22 febbraia 2008, n. 161 – Canferimenta incarica di direzione di Servizi incardinati nell'Area Politiche per lo promazione della salute, delle persane e delle pari opportunità.".

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – "Regalamenta regionale di arganizzoziane delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 1 "La Camunità riabilitotivo assistenziale psichiatrica" quale struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "nei casi previsti dall'art. 5, camma 1, lettera a), i saggetti pubblici e privati inaltrana al Camune competente per territaria istanza di autarizzaziane alla realizzazione della struttura corredandola della documentaziane prescritta. Il Comune richiede alla Regiane lo prevista verifica di campatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreta legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimenta dell'istanza (...)".

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.





SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigare della stessa, i DSM procedano alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territariale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard prevista dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.".

Con nota prot. n. 11881 del 06/11/2012 il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Maruggio (TA) ha richiesto al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) il parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) con dotazione di n. 14 posti letto, da ubicare a Maruggio alla Via Virgilio n. 66, allegando l'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata in data 18/10/2012 dal legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE).

Considerato che nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione Regionale di Valutazione sulle attività di Riabilitazione Psichiatrica, di cui alla D.D. n. 283 del 31/08/2012, emergeva la necessità di ridefinire i parametri previsti dal R.R. 3/06 per ciascuna tipologia di struttura riabilitativa, con riferimento all'ambito territoriale della ASL TA il Servizio APS, con nota prot. n. A00_081/2215/AP51 del 03/06/2013, ha sospeso il procedimento connesso alla sopra citata richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Maruggio per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP.

Agli atti del Servizio APS è successivamente pervenuta la nota prot. n. 3493 del 09/08/2013 con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monteparano (TA), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ha trasmesso la richiesta di verifica di compatibilità, tra l'altro, per n. 1 CRAP nell'immobile ubicato alla Via Buonarroti 1 - piano terra, a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata dalla Sol Levante S.r.l. - prot. n. 164 AA-K_AA/13 del 15/07/2013.

Successivamente la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro:

- che anche per le richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della stessa "l'eventuale caperturo del fabbisogna sonitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regianali in materia attraverso parametri numerici e/a indici di papoloziane per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambita territariale interessata dalla richiesta di autarizzaziane alla realizzaziane della nuava struttura sanitaria e socio-sanitaria";
- che "a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerica narmativamente fissata, il Servizia regionale campetente accerta le carenze del fabbisogno regianale attraversa l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al valume delle prestaziani effettivamente eragate dalle strutture della stessa tipalogia già





SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

aperanti nei diversi distretti sacia-sanitari a aree interessate, tenuta canta, altresì, dell'eventuale mabilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti";

 e che "la mancata rispandenza al duplice parametra del fabbisagna camplessiva e della lacalizzaziane territariale, came sapra identificati e declinati, camparterà un esita negativa della suddetta verifica regianale ed il canseguente nan accoglimenta delle relativa istanza, anche se unica".

Considerato che non si era in grado di prevedere i tempi di conclusione della ridefinizione, da parte del Gruppo di lavoro incaricato, dei parametri previsti dal R.R. n. 3/2006, per quanto riguarda, nell'ambito territoriale della ASL TA, le richieste di verifica di compatibilità per strutture di tipologia "CRAP", con nota prot. n. A00_081/305/APS1 del 28/01/2014 il Servizio APS:

- ha riavviato il procedimento sospeso con la citata nota prot. n. A00_081/2215/APS1 del 03/06/2013, connesso alla richiesta trasmessa dal Comune di Maruggio prot. n. 11881 del 06/11/2012 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Sol Levante S.r.l.;
- ha contestualmente avviato il procedimento relativo alla richiesta del Comune di Monteparano prot. n. 3493 del 09/08/2013, relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione della medesima Sol Levante S.r.l..

Pertanto, il Servizio APS, con la suddetta nota prot. n. A00_081/305/APS1 del 28/01/2014, "attesa il residuo fabbisagna di n. 5 CRAP sul territaria della ASL TA, ai sensi del richiomata art. 8 ter, camma 3 del D. Lgs. 502/92, dell'art. 7, camma 2 della L.R. 8/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013 (...)", ha invitato il Direttore Generale della ASL TA ad esprimere, in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai Comuni di Maruggio e di Monteparano, "un parere mativata secando i principi e i criteri di cui al punta 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relaziane all'allacaziane delle CRAP già in esercizia nel territoria ed olla distribuziane della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all'eventuale pragrammaziane dell'attivaziane di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambita della stessa ASL.".

Successivamente, con nota prot. n. 4015 del 04/04/2014 ad oggetto "Richiesta di Permessa di Castruire per un interventa di ristrutturazione ed ampliamenta di un fabbricata esistente e cambia di destinaziane d'usa per la realizzaziane di una Camunità Riabilitativa Psichiatrica per n° 14 posti letta da realizzarsi pressa un fabbricata esistente sito in Maruggia alla Via Virgilia n. 66, da allegare ad integrazione della damanda per autarizzaziane alla realizzaziane giusta modella "AutReal2". – Invia dacumentaziane tecnica.", il Responsabile SUAP del Comune di Maruggio ha comunicato alla Regione Puglia e, per conoscenza, alla Sol Levante s.r.l., quanto segue:

"Premessa che il Camune di Maruggia, in virtù della L.R. n° 8 del 28/05/2004, art. 7, ha trasmesso in data 6.11.2012 can nata prat. n. 11881 l'istanza per la realizzaziane dell'interventa indicata in aggetta, in allegata alla presente, si trasmette la dacumentazione tecnica ad integraziane del madella "AutReal2" per il rilascia del Parere di campatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 08 del 28/05/2004.

Si camunica inaltre che can Delibera n. 61 del 04/10/2013 il Camitato Istituzianale dell'Autarità di Bacina della Puglia ha canvalidata la prapria Delibera n. 42 del 05/07/2013 con la quale è stata adattata il P.A.I. (Piana di Assetta Idragealagica) per il territaria del





SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

Comune di Moruggio (To), redotto dallo S.T.O. dell'AdBP o seguito dello Sentenzo n. 128/09 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Romo con la quole era stoto annullata lo delibera n. 39 del 30/11/2005 dello stessa AdBP, reconte approvazione del Piano di assetto Idrogeologico ai sensi e per gli effetti degli artt. 17,19 e 20 dello L. 183/1989 e che pertonto, le norme Tecniche di Attuazione (approvote dal Camitoto Istituzionale dell'AdB Puglia con delibera n. 39 del 30/11/2005) hanno volore di Narme di Solvaguardia.

Per quanto sopra, l'intervento indicato in oggetto, oggi non è più realizzabile, in quanto a seguito del subentrante P.A.I. (Piono di Assetto Idrogeologico), lo stesso ricade in area A.P. (alta pericalosità idroulica) ai sensi delle N.T.A. ollegate al P.A.I.".

Alla suddetta comunicazione il Responsabile SUAP del Comune di Maruggio ha allegato copia della "Richiesta di Permesso di Costruire per un intervento di ristrutturozione edilizia, ampliamento e cambio di destinaziane d'uso di un immobile sito in via Virgilia 66, da adibire a C.R.A.P. (Comunità Riabilitativo Assistenziale Psichiotrica), oi sensi dell'ort. 1 del R.R. n° 7 del 27/11/2002, del punto D.03 del R.R. n° 3 del 13/01/2005, previo parere di compatibilità rilascioto dollo Regione Puglia.", dalla cui relazione tecnica si evince che l'intervento di ristrutturazione edilizia prevedeva "l'ampliamento" dell'immobile per una superficie coperta di 93,45 mq..

Per quanto sopra, posto che il Comune di Maruggio ha comunicato che il succitato intervento non è più realizzabile in quanto ricadente in area di "alto pericolosità idraulica", il sub-procedimento relativo alla verifica di compatibilità richiesta con nota prot. n. 11881 del 06/11/2012, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del medesimo Comune, è da considerarsi archiviato.

In riscontro alla sopra citata richiesta prot. n. A00_081/305/APS1 del 28/01/2014 ed al sollecito prot. n. A00_081/1906/APS1 del 23/05/2014 del Servizio APS, il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL TA, con nota prot. n. 0061604 del 03/06/2014, hanno comunicato, tra l'altro, che:

"(...) la realizzoziane di n. 1 CRAP, di n.1 Camunità Alloggio e di n.2 Gruppi Apportamenta risulto compatibile rispetto al fabbisogno previsto dal R.R. 3/06.

Rispetto olle richieste di verifica di campatibilitò nei Comuni di Moruggio/Monteparano e del Comune di Ginosa "in un'ottica di soddisfacente qualitò dei servizi sanitari mediante una razionole e copillare distribuzione sul territorio" occorre rilevare che nei camuni di Monteparana/Moruggia e Ginosa non sano presenti rispettivamente strutture a tipologia CRAP, C.A. e G.A.".

Con nota prot. n. 216 del 20/01/2015 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed il Sindaco del Comune di Monteparano hanno comunicato a questo 5ervizio, tra l'altro, di aver rilasciato, con provvedimento prot. n. 3433 del 02/08/2014, l'autorizzazione alla realizzazione richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. per una CRAP con n. 14 posti letto ubicata in Via Buonarroti n. 1 - piano terra, nel periodo di validità del DL 90/2014 [che disponeva all'art. 27, comma 2 l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il quale prevedeva per il rilascio di autorizzazione comunale alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie l'acquisizione della verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione].





SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

Posto che la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 (G.U. n. 190 del 18/08/2014, Suppl. Ordinario n. 70), di conversione del D.L. n. 90/2014, aveva soppresso il succitato comma 2 dell'art. 27, comportando, conseguentemente, la riviviscenza del comma 3, art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e quindi la reintroduzione della verifica di compatibilità quale presupposto legale al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., e che con circolare prot. n. AOO_081/3197/APS1 del 23/09/2014 il Servizio APS aveva precisato, tra l'altro, che:

- ai sensi dell'art. 77, comma 2, Cost. "I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti nan convertiti";
- la soppressione, ossia la mancata conversione, della disposiziane di cui al comma 2 succitota, determina l'inefficacia della medesima sin dalla suo arigine (ex tunc), come se non fosse mai esistita;
- lo legge di conversione di cui si trotta non prevede olcuna norma volta a regolare gli effetti dei rapporti giuridici autorizzativi sarti sulla base della normo non convertita (soppresso);
- secondo il consolidato orientomenta del Consiglio di Stato "La moncata conversione del d.l. con la conseguente perdita di efficacia ex tunc, infatti, determino un'illegittimità soprovvenuta dell'atto amministrativo emanato durante il suo temporaneo vigore, che se non lo fa automaticamente venir meno (Cons. St., Sez. V, 19 maggio 1998, n. 633), non potendo lo stesso essere considerato come un atto nullo, legittimo senz'oltro l'amministrazione ad adottare un provvedimento di autotutela per rimuovere gli effetti del provvedimento qualora lo stesso, pur conforme alla normativa dettata dal suddetto d.l., risulti difforme dalla normativa successivamente rilevante (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 luglio 2001, n. 3594)" (v. Cons. Stato, Sez. V sentenza 20 febbraio 2014 n. 791)";

questo Servizio, con nota prot. n. A00_151/1219 del 04/02/2015 trasmessa al Sindaco ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monteparano, ha precisato che "le strutture autorizzate alla reolizzazione senza verifica di campatibilità e successivamente autorizzate all'esercizio, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fobbisogno regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendole, non saranno considerate incluse nella programmaziane regionole, né ai fini di un'eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionole (attualmente sospeso per le strutture di nuova realizzoziane), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulote da codesto Comune o do altri Comuni in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture dello stesso tipo".

Con nota prot. n. 2111 del 26/05/2015 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed il Sindaco del Comune di Monteparano hanno chiesto a questo Servizio "la sanotoria dell'autorizzazione prot. n. 3433 del 02.08.2014 rilasciata da questo Comune in favore della SOL LEVANTE S.R.L. per la realizzozione di una Comunità Riabilitotiva Assistenziale Psichiotrica (C.R.A.P.) per n. 14 posti letto presso l'immobile situato in Monteporano (TA), alla Vio Buanarroti n. 1, mediante acquisizione ex post della verifica di compotibilità, ex art. 7 L.R. n. 8/2004, già richiesta con nota prot. n. 3493 del 09.08.2013 e della quale, quindi, si deve tener conta.".





SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

Pertanto, considerato che:

- con la citata nota prot. n. 0061604 del 03/06/2014 del DSM dell'ASL TA, in riferimento alle strutture di tipologia CRAP, è stata rilevata solamente la compatibilità della realizzazione di n. 1 CRAP rispetto al fabbisogno previsto dal R.R. 3/06 nonché l'assenza, nel Comune di Monteparano, di strutture di tipologia CRAP;
- nello schema di programmazione aziendale prot. n. 43326 del 30/03/2015 trasmesso dal DSM della ASL TA in riferimento, tra l'altro, alla tipologia CRAP, non sono stati indicati nel dettaglio gli ambiti territoriali (Comuni o Distretti Sociosanitari) in relazione ai quali risulti una carenza rispetto al fabbisogno aziendale;

con nota prot. n. A00_151/17634 del 16/06/2015, ad oggetto "Parere di compatibilità per la realizzaziane di strutture riabilitative psichiatriche, - n. 1 CRAP e (...) - nell'ambito del DSM ASL Ta, ai sensi dell'art. 8, ca. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e dell'art. 7, co. 2 della L.R. n.8/2004 e s.m.i.. Richiesta di integraziane dei pareri trasmessi.", questo Servizio ha invitato il Direttore Generale della ASL TA, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92, dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, ad esprimere in ordine, tra le altre, alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Monteparano (DSS TA 06 – Grottaglie) per la realizzazione di una CRAP, "un porere motivato in ordine alla compatibilità a meno con il fabbisogno aziendale, nello sua dimensiane anche allocotiva, di ognuna delle istonze di autorizzazione alla realizzaziane di cui sopra, in relazione all'allocazione delle strutture già in esercizio nel territorio ed ollo distribuzione della domanda di ossistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all'eventuale programmazione dell'ottivazione di strutture riobilitotive psichiatriche pubbliche nell'ambito della stessa ASL.".

Con nota prot. n. 108755 del 07/08/2015 il Direttore Generale ed il Direttore del DSM dell'ASL TA hanno comunicato che "In riferimento olla nota prot. n. A00-151/17634 avente per oggetto "Parere di compatibilità per lo realizzozione di strutture riabilitative psichiatriche, n. 1 CRAP e (...) nell'ambito del DSM ASL Ta", si esprime parere favorevole per ognuna delle istanze in quanto tale richiesta è compatibile con il fabbisogno aziendale e territoriale.".

Posto che con la sopra citata nota prot. n. 3493 del 09/08/2013 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monteparano (TA) ha trasmesso la richiesta di verifica di compatibilità sia per n. 1 Comunità Alloggio che per n. 1 CRAP relativamente al medesimo immobile ubicato alla Via Buonarroti 1 - piano terra (a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione inoltrate dalla Sol Levante S.r.l. in data 15/07/2013, rispettivamente con nota prot. n. 163AA-K_AA/13 e nota prot. n. 164 AA-K_AA/13), con nota prot. n. 236/R/R/AA/15 del 07/09/2015 il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha comunicato al Sindaco, al Responsabile Ufficio Tecnico ed al Responsabile Affari Generali del Comune di Monteparano, e, per conoscenza, allo scrivente Servizio, quanto segue:

"Con istanza del 1S.07.2013, acquisita al protocollo del Comune di Monteparano in dota 30.07.2015, abbiamo presentato domanda per la reolizzazione di uno "Comunità Alloggio per n. 8 utenti psichiotrici" ai sensi dell'art. 2 del R.R. n° 7 del 27/11/2002 e del punto D.03 del R.R. n° 3 del 13/01/2015 su un immobile ubicato in Monteparano ollo Via Buonarroti n°





SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

1, previo rilascio della verifica di compatibilità da porte della Regione Puglia (la cui richiesta, peraltro, è stata già inviata dal Comune di Monteparano alla Regione Puglia). Con la presente specifichiama di rinunziare alla richiesta di realizzaziane di una "Camunità Alloggio" e confermiamo la ns. istanza per la realizzaziane di una "Camunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica" presentata in data 30.07.2013, per la quale abbiama già ottenuta dal Comune di Monteparana l'autarizzazione prt. N. 3433 del 02.08.2014, e per la quale il Comune di Monteparano ha già richiesta alla regione Puglia la verifica di compatibilità.".

Con nota prot. n. 3838 del 09/09/2015 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monteparano ha comunicato a questo Servizio che:

"In riferimento alla camunicazione pervenuta in data odierna, prendiamo atto di quanto comunicatoci dall'azienda "SOL LEVANTE", con lettera ricevuta in data 08/09/2015: alla luce di tale comunicazione, confermiamo che l'Azienda "SOL LEVANTE" ha rinunzioto alla realizzaziane di una "Comunità Alloggio" e confermiamo che la stessa azienda ha presentato istanza per la realizzazione di una "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica" in data 30/07/2013, per la quale da parte nostra è stata rilasciata autorizzazione con lettera prot. n. 3433 del 02/08/2014 e per la quale abbiamo richiesto alla Regione Puglia la verifica di compatibilità.".

Per tutto quanto esposto, si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Monteparano (TA) in relazione all'istanza della Società "Sol Levante S.r.l." di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP, con dotazione di n. 14 posti letto, da ubicare alla Via Buonarroti n. 1 - piano terra, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzaziane alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fondo sul criterio di funzianalitò rispetto olla pragrommazione regionale" (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.





SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate che qui si intendono integralmente riportate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Monteparano (TA) in relazione all'istanza della Società "Sol Levante S.r.l." di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP, con dotazione di n. 14 posti letto, da ubicare alla Via Buonarroti n. 1 - piano terra, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004);



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Monteparano (TA);
 - al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., Via Lecce n. 67, Taurisano (LE);
 - al Direttore Generale della ASL TA;
 - al Direttore del DSM della ASL TA;
 - al Dirigente del Servizio PATP.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento /all'Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del O. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'alba telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio (Giovanni Campobasso)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Oirigente Responsabile di Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

La P.O. Accreditamenti Silvia Massari

Il Oirigente Ufficio Accreditamenti Mauro Nicastro

Mes



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3 del D.P.G.R. n. 161 del 22/2/2008, viene pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento dal

Il Responsabile du luvo

Regione Puglia

Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e Accreditamento

Il presente atto originale, composto da n° facciate, compresi gli allegati, è depositato presso il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, Via Gentile n. 52.

Bari, 82-10-2015

|| Responsabile